

COMUNE DI SERRA DE ' CONTI
Provincia di Ancona

REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

testo vigente

approvato con delibera consiliare

n° 65 del 19.09.1994

modificato con delibere consiliari

n° 99 del 29.11.1995

n° 100 del 29.11.1995

n° 12 del 30.01.1996

n° 71 del 02.08.1996

n. 31 del 21.05.1998

INDICE

Art. 1	Oggetto	pag. 3
TITOLO I - ELEMENTI DEL TRIBUTO		
Art. 2	Zone di applicazione	pag. 3
Art. 3	Presupposto della tassa	pag. 3
Art. 4	Soggetti passivi	pag. 3
Art. 5	Locali tassabili	pag. 3
Art. 6	Aree tassabili	pag. 4
Art. 7	Parti comuni all'edificio	pag. 4
Art. 8	Locali in multiproprietà.....	pag. 5
Art. 9	Esclusione	pag. 5
Art.10	Locali ed aree destinate ad attività stagionali	pag. 5
Art.11	Locali ed aree non utilizzate	pag. 6
Art.12	Computo delle superfici	pag. 6
Art.13	Riduzioni di tariffa	pag. 6
TITOLO II - TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA		
<u>CAPO I Obbligazione tributaria, agevolazioni e riduzioni</u>		
Art. 14	Inizio e cessazione dell'obbligazione tributaria	pag. 7
Art. 15	A agevolazioni	pag. 7
Art. 16	Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio	pag. 7
Art. 17	Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protrato del servizio	pag. 8
<u>CAPO II Determinazione della tassa</u>		
Art. 18	Costo del servizio	pag. 8
Art. 19	Gettito del tributo	pag. 8
Art. 20	Tariffazione	pag. 8
Art. 21	Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe	pag. 9
Art. 22	Unità immobiliari ad uso promiscuo	pag. 9
Art. 23	Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 9
TITOLO III - GESTIONE DEL TRIBUTO		
<u>CAPO I Denunce e accertamenti</u>		
Art. 24	Denunce	pag. 10
Art. 25	Denuncia di variazione	pag. 10
Art. 26	Accertamenti	pag. 10
<u>CAPO II Riscossione e rimborsi</u>		
Art. 27	Riscossioni	pag. 11
Art. 28	Modalità dei rimborsi	pag. 11
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI		
Art. 29	Norma transitoria	pag. 12
Art. 30	Il funzionario responsabile	pag. 12
Art. 31	Sanzioni e interessi	pag. 12
Art. 32	Norme di rinvio	pag. 12
Allegato "A" - Categorie tassabili		pag. 13
Allegato "B" - Criteri per la determinazione delle tariffe		pag. 16

OGGETTO

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Serra de' Conti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicato come "decreto 507".

TITOLO I

ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 - Zone di applicazione (59.2,5 - 79.3)

La tassa per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni è applicata in tutto il territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati ed agli insediamenti sparsi) con le modalità e nelle zone "A" e "B" (meglio identificate nella planimetria allegata) così come stabilito dal regolamento per il servizio di smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 - Presupposto della tassa (62.1)

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 2.

Art. 4 - Soggetti passivi (63.1)

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanentemente in comune.

Art. 5 - Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, serre, ecc.);
- b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende

commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f) tutti i vani principali ed accessori in uso o detenuti da enti pubblici, comprese le unità sanitarie locali, dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g) tutti i vani principali ed accessori destinati ad attività produttive industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.;
- h) tutti i vani principali ed accessori degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport;
- i) tutti i vani principali, accessori e pertinenze ad uso abitativo dei fondi rustici, escluse le stalle, i fienili e le serre a terra.

Art. 6 - Aree tassabili

1. Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte pertinenti di attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio destinate a deposito dei materiali e prodotti, a lavorazioni in genere, ecc.;
- d) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- e) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri Enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 7 - Parti comuni all'edificio (63.2)

1. Le parti di uso comune del fabbricato, quali scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili coperti, lavanderie, stenditoi, garages senza boxes o parti comuni del garage con boxes e altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di propria spettanza della superficie complessiva, nella denuncia unica (di cui al successivo art. 24) del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.

2. Nel caso di inadempienza la tassa dovuta dal 1 gennaio 1997 è calcolata d'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio come segue:

- quando i condomini sono due: l'aumento è del 10%;
- quando i condomini sono dieci o più: l'aumento è del 2%;

- quando il numero dei condomini è ricompreso fra i numeri 2 e 10 la percentuale è determinata in ragione inversa del numero dei condomini sulla base dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed alle aree condominiali che l'amministratore del condominio avente non meno di quattro condomini è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno.

Art. 8 - Locali in multiproprietà (63.3 - 64.2)

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile, dal 1° gennaio 1995, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

Art. 9 - Esclusioni (62.1,2,3,5)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2. Non sono soggetti alla tassa:

- i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
- i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
- non sono soggette a tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde;
- non sono soggette a tassa le aree scoperte adibite a verde;
- non sono soggette a tassa le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile;
- non sono soggette a tassa le aree dei lotti edificabili sui quali non sono state realizzate costruzioni.

3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi; come pure non si tiene conto delle superfici ove di regola vengono prodotti rifiuti speciali assimilati per i quali la Giunta municipale con apposito e motivato atto abbia constatato la impossibilità di fornire il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti.

4. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, ridotta della percentuale, in relazione alla categoria di appartenenza, che verrà definita dall'Amministrazione comunale, caso per caso, con apposito e motivato atto.

5. Non sono soggetti a tassa i locali sottotetto o parti di essi utilizzati a soffitta, purchè in qualche modo delimitati.

Art. 10 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali (66.3)

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 30 % con decorrenza dal 1° gennaio 1996.

2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività

3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

5. L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

Art. 11 - Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 12 - Computo delle superfici (66)

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri; per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. Le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali od aree soggette alla tassazione, diverse dalle abitazioni, sono tassabili nella misura del 25 per cento della superficie realmente occupata o utilizzata, qualora, per loro destinazione o autonoma utilizzazione (depositi di materiali, lavorazioni all'aperto, ecc.), diano origine a produzione di rifiuti. Per aree di pertinenza di unità immobiliari urbane o rurali, soggette a tassa, si intendono tutte quelle superfici destinate di fatto a strade o viali d'accesso, giardini, orti, cortili e simili, con esclusione delle superfici destinate stabilmente a coltivazioni diverse (frutteti, vigneti, oliveti, ecc.);

3. Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse da quelle di cui al comma precedente, ai fini della tassazione, sono computate in ragione della metà.

Art. 13 - Riduzioni di tariffa (66.3 e 4)

A partire dal 1° gennaio 1996 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta del 30 % nei seguenti casi:

- a - abitazioni con unico occupante, avente una superficie superiore ai 50 m² utili, escluse le pertinenze;
- b - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;

Le riduzioni di superficie, di cui al precedente art. 12, e quelle tariffarie indicate nel presente articolo sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

CAPO I

Obbligazione tributaria, agevolazioni e riduzioni

Art. 14 - Inizio e cessazione dell'obbligazione tributaria (64)

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia nel corso dell'anno di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 15 - Agevolazioni (67.2)

1. La tassa è ridotta nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi nei seguenti casi:

a) utente che abbia posto in atto interventi tecnico-organizzativi con effetti accertati di una minore produzione dei rifiuti o che agevoli il loro smaltimento o recupero: riduzione fino all'80 %;

b) utente che consegna in via ordinaria rilevanti quantità di rifiuti suscettibili di determinare entrate al servizio: riduzione sino all'80 %.

2. La riduzione è fissata con delibera della Giunta comunale su semplice domanda dell'utente in relazione all'intensità degli effetti accertati, ricorrendo il caso in a), o della rilevanza quantitativa e di suscettibilità di riutilizzo, nel caso b), e vale sino al mantenersi delle condizioni oggettive considerate da verificare comunque annualmente dell'Ufficio tributi.

Art.16 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio (59.4)

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di smaltimento dei rifiuti, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il responsabile dell'Ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio smaltimento rifiuti che rilascia ricevuta sull'originale.

3. Il responsabile del servizio rifiuti comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 17 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio (59.6)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato

CAPO II Determinazione della tassa

Art. 18 - Costo del servizio (61.2 e 3)

Il costo di esercizio del servizio è determinato secondo quanto disposto dai commi 2, 3 e 3-bis dell'art. 61 del decreto 507.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo pari al 5 per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 3°, numero 3 del D.P.R. 915/82.

Art. 19 - Gettito del tributo (61)

1. La tariffa della tassa è determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dal precedente art. 18.

2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, nè può essere inferiore al 50% del costo medesimo.

Art. 20 - Tariffazione (65)

La tassa è individuata in base a tariffa annuale commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinati.

1. Fino al 31 dicembre 1995 la tassa è commisurata in base alla tariffa annuale vigente.

2. La tassa è commisurata a partire dal 1° gennaio 1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.

3. Le tariffe per ogni categoria e sottocategoria di locali ed aree tassabili con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti (di cui all'allegato "A") sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti, secondo i criteri di cui all'allegato "B".

Art. 21 - Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe (69)

Entro il 31 ottobre vengono deliberate dalla Giunta municipale le tariffe, per unità di superficie, di ogni singola categoria e sottocategoria di locali ed aree tassabili, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo 20 deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Art. 22 - Unità immobiliari ad uso promiscuo (62.4)

Allorchè nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

Art. 23 - Tassa giornaliera di smaltimento (77)

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono temporaneamente, per una durata inferiore a 183 giorni in un anno solare, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 e maggiorato del 50 per cento.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 20 è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 24, comma 8.

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTI RISCOSSIONI E RIMBORSI

CAPO I

Denunce e accertamenti

Art. 24 - Denunce (70)

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.

2. Della presentazione della denuncia viene rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio Tributi.

3. Per le denunce presentate a mezzo posta raccomandata, vale la data di spedizione.

4. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.

5. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223.

6. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.

7. Gli uffici comunali a cui vengono presentate iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali o aree interessati sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia per la tassa rifiuti nel termine previsto, fermo restando l'obbligo, di cui al primo comma, anche in caso di omesso invito.

8. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 23, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto (77.4).

Art. 25 - Denuncia di variazione (70.2 - 66.6)

La denuncia di cui all'art. 24, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 24, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 13, 15 e 16.

Art. 26 - Accertamenti (71)

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'Ufficio Tributi emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del decreto 507.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del decreto 507:

- a) rivolgere al contribuente motivato invito a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati;

- b) invitare il contribuente a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- c) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- d) richiedere ad uffici pubblici o a enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti di singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

CAPO II Riscossione e rimborsi

Art. 27 - Riscossione (72)

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del decreto 507.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali e suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

Art. 28 - Modalità dei rimborsi (75)

I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.

La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

In ogni caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

Art. 29 - Norma transitoria (79)

In sede di prima applicazione delle presenti norme, si applicano le disposizioni di cui all'art. 79 del decreto 507, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 30 - Il funzionario responsabile (74)

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è nominato, a norma dell'art. 74 del decreto 507, il funzionario responsabile.

A tale funzionario sono attribuiti quei poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dal decreto 507.

Art. 31 - Sanzioni e interessi

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507.

2. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato articolo 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata dal Sindaco, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.

3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Art. 32 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

**ARTICOLAZIONI DELLE CATEGORIE E DELLE SOTTOCATEGORIE
DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI RIFIUTI E
TASSABILI CON LA MEDESIMA MISURA TARIFFARIA.**

Categorie sottocategorie	Descrizione dei locali o aree
a	locali degli Enti pubblici non economici, delle associazioni senza scopo di lucro, dei musei, degli archivi, delle biblioteche;
a1	attività di istituzioni culturali, politiche e religiose;
a2	sale teatrali, cinematografiche e simili;
a3	scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
a4	palestre;
a5	magazzini o autonomi depositi di stoccaggio, autorimesse e depositi di autotrasportatori, autorimesse private e depositi di macchine e materiali militari;

b	complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive diversi dalle successive sottocategorie;
b1	complessi commerciali all'ingrosso di alimentari;
b2	complessi commerciali di mobili con superfici espositive;
b3	complessi commerciali di materiali edili ed accessori per l'edilizia;
b4	complessi commerciali di autoveicoli, macchine agricole e simili con superfici espositive;
b5	campeggi piscine all'aperto ed aree attrezzate per la ricezione turistica;
b6	distributori di carburante;

c	abitazioni;
c1	collegi, convitti, residence, ricoveri, caserme, monasteri e comunità in genere;
c2	alberghi e pensioni con l'esercizio della ristorazione;
c3	alberghi e pensioni senza l'esercizio della ristorazione;

d	attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle categorie b , e ed f e relative sottocategorie(es.: uffici direzionali di imprese edili, uffici direzionali di industrie non direttamente contigui agli stabilimenti, ecc.);
d1	studi professionali di ingegneri, architetti, geometri, commercialisti, notai, studi professionali per la elaborazione dei dati e simili;
d2	banche, istituti di credito, assicurazioni e simili;
d3	circoli sportivi e ricreativi, sale da ballo, discoteche, sale da gioco e simili; ove non si somministrano alimenti e bevande;
d4	barbieri, parrucchieri ed estetisti;
d5	ambulatori e poliambulatori degli studi medici e veterinari;

<i>e</i>	attività artigianali ed industriali, relativamente alla tassazione dei soli locali ed aree destinate agli uffici, mense e servizi per il personale: per quelle ditte che provvedono, a proprie spese, allo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati prodotti nelle superfici operative delle proprie aziende;
<i>e1</i>	attività artigianali ed industriali per la produzione di calzature, pelletterie e simili senza la tranciatura e/o il taglio delle materie prime;
<i>e2</i>	attività artigianali ed industriali per la produzione di calzature, pelletterie e simili con la tranciatura e/o il taglio delle materie prime;
<i>e3</i>	attività artigianali ed industriali per la produzione di capi di abbigliamento e simili, senza il taglio delle materie prime;
<i>e4</i>	attività artigianali ed industriali per la produzione di capi di abbigliamento, con il taglio delle materie prime;
<i>e5</i>	attività artigianali ed industriali che prestano la loro opera in conto terzi di lavorazioni intermedie di materiali già tagliati o tranciati, quali cucitura, rifinitura, e quant'altro, per la confezione di prodotti di cui alle precedenti categorie <i>e1</i> , <i>e2</i> , <i>e3</i> ed <i>e4</i> senza l'apporto di ulteriori materiali se non quelli consegnati dalla ditta committente;
<i>e6</i>	attività artigianali ed industriali per la lavorazione della carta, cartone e simili;
<i>e7</i>	attività artigianali ed industriali per la produzione di accessori per calzature ed abbigliamento, filature, corderie e simili;
<i>e8</i>	attività artigianali ed industriali per la produzione di mobili, infissi, ecc. in legno;
<i>e9</i>	attività artigianali ed industriali metalmeccaniche, viterie, tornerie e simili, produzione di mobili, infissi e carpenteria in genere di qualsiasi metallo;
<i>e10</i>	attività artigianali ed industriali per la produzione di alimenti preconfezionati, gelati, ed altri prodotti simili;
<i>e11</i>	attività artigianali ed industriali per la produzione di materie plastiche, gomme ed altri materiali simili;
<i>e12</i>	attività artigianali ed industriali per la produzione ed installazione di impianti elettrici, termici, termoidraulici e simili;
<i>e13</i>	attività di riparazione e restauro mobili, commercio antiquariato e simili;
<i>e14</i>	attività di sartorie, ricamo e simili;
<i>e15</i>	attività di tipografia, serigrafia e simili;
<i>e16</i>	attività di riparazione di piccoli e grandi elettrodomestici e simili;
<i>e17</i>	autoriparatori, officine meccaniche, elettrauto e simili;
<i>e18</i>	gommisti;
<i>e19</i>	carrozzerie;
<i>e20</i>	attività di verniciatura, laccatura e simili;
<i>e21</i>	vendita e riparazione cicli e motocicli;
<i>e22</i>	negozi di tessuti e abbigliamento, calzature, articoli sportivi, articoli sanitari e ortopedici e simili;
<i>e23</i>	negozi di mercerie, cartolerie, librerie, giocattoli per l'infanzia, casalinghi, giornalai, gioiellerie, fotografi, ottici e simili;
<i>e24</i>	negozi di piccoli e grandi elettrodomestici, ferramenta, vernici, macchine utensili, accessori auto e simili;
<i>e25</i>	lavanderie;
<i>e26</i>	farmacie;

<i>f</i>	locali ed aree adibite a pubblici esercizi non compresi nelle seguenti sottocategorie;
<i>f1</i>	locande, trattorie, ristoranti, pizzerie e mense;
<i>f2</i>	tavole calde, rosticcerie, pizzerie al taglio e da asporto, pasticcerie e simili;
<i>f3</i>	negozi di alimentari;
<i>f4</i>	pescherie;
<i>f5</i>	macellerie e norcinerie;

<i>f6</i>	negozi di frutta e verdura;
<i>f7</i>	panifici, pasticci con annessa rivendita;
<i>f8</i>	bar, gelaterie e birrerie;
<i>f9</i>	negozi di fiori e piante;
<i>f10</i>	supermercati alimentari e generi vari;
<i>f11</i>	tabaccai, ricevitorie del lotto e simili;
<i>f12</i>	sale da ballo, discoteche, sale da gioco, circoli e simili in cui si somministrano bevande ed alimenti;
<i>f13</i>	ospedali e case di cura pubbliche o private;

I locali e le aree accessori, dipendenti, complementari o pertinenziali di altri principali vengono classificati con le categorie di questi ultimi.

Ai fini della individuazione della categoria e sottocategoria si ha riguardo all'uso principale e prevalente a cui sono adibiti i locali e le aree, considerando irrilevanti le eventuali diverse utilizzazioni interne del singolo complesso.

Non vengono tassate le superfici operative per le quali la ditta provvede in proprio allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani ed abbia presentato apposita dichiarazione al Comune entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI PER LE CATEGORIE E LE SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI RIFIUTI.

1. Generalità

Per effetto dell'art. 65 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la determinazione delle tariffe, commisurate alle reali qualità e quantità di rifiuti ordinariamente prodotti per unità di superficie soggetta a tassa dei locali e delle aree omogenee di ogni tipologia di attività, impone la necessità di individuare un criterio oggettivamente valido per la ripartizione del gettito globale della tassa stessa.

A tale proposito è opportuno premettere le definizioni a seguito riportate.

2. Definizioni:

Costo del servizio (Cs) : per costo del servizio si intende il valore definito all'art. 18 del regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti. Si esprime in L/anno;

Quantità totale dei rifiuti (Rt) : per quantità totale dei rifiuti si intende l'ammontare complessivo dei rifiuti urbani e speciali assimilati, annualmente conferiti al servizio pubblico;

Superficie totale (St) : per superficie totale si intende la superficie totale dei locali ed aree accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in mq.

Costo medio generale netto per unità di superficie (Cmg) : per costo medio generale netto si intende il rapporto tra il costo del servizio (Cs) e la superficie totale (St) dei locali e delle aree, accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime L/mq anno.

$$Cmg = Cs / St$$

Coefficiente di produttività specifica (Qi) : per coefficiente di produttività specifica si intende il rapporto tra la quantità media di rifiuti urbani e/o speciali assimilati propria della attività e/o gruppi di attività omogenee (Ri), praticamente la quantità dei rifiuti prodotti, e la superficie (Si) ove essi si realizzano. Esso rappresenta l'indice della potenzialità di produzione dei rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali ed aree tassabili. Si esprime in Kg/mq anno.

$$Qi = Ri / Si$$

Coefficiente medio di produttività (Qm) : per coefficiente medio di produttività si intende il rapporto tra la quantità di rifiuti urbani e speciali assimilati (Rt), annualmente conferiti al servizio pubblico, ed il totale delle superfici (St) dei locali ed aree accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in Kg/mq anno.

$$Qm = Rt / St$$

Indice di produttività specifica (Ipsi) : per indice di produttività specifica, proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quantitative dei rifiuti prodotti, si definisce il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica (Qi) ed il coefficiente medio di produttività (Qm) così come sopra definiti. E' un numero puro.

$$Ipsi = Qi / Qm$$

Indice di qualità specifica (Iqsi) : per indice di qualità specifica si intende il rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti (per unità di peso) producibili dalle attività raggruppate nelle diverse categorie di classificazione (Cri) ed il costo medio per unità di rifiuto raccolto (Cm). E' un numero puro che tiene conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto in relazione ai costi di smaltimento.

$$Iqsi = Cri / Cm$$

dove Cri (costo smaltimento specifico) è il rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti e la loro quantità calcolate per le singole categorie di produzione;

e Cm (costo medio per unità di rifiuto raccolto) è = Cs / Rt

3. Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività e qualità specifica.

I coefficienti di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate a tassa vengono determinati:

- in maniera diretta attraverso campagne di monitoraggio diretto od indiretto, attuati su campioni adeguatamente significativi dell'universo di riferimento;
- in maniera indiretta attraverso l'elaborazione di dati statistici forniti da organi e/o uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali o da altri Enti od Istituti di ricerca.

4. Modalità di definizione delle classi di contribuenza.

La formazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree, tassabili con la medesima misura tariffaria, avviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenendo conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto prodotto. Ciascuna delle categorie (i) di contribuenza, così come individuate dall'allegato "A", è caratterizzata:

- da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica (Q_i) Kg/mq anno;
- da un proprio valore dell'indice di produttività specifica (I_{psi}) dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica (Q_i) ed il coefficiente medio di produttività (Q_m) numero puro;
- da un proprio valore dell'indice di qualità specifica (I_{qsi}).

5. Determinazione delle tariffe unitarie delle categorie di contribuenza.

Per ciascuna delle categorie di contribuenza la tariffa unitaria viene determinata con la seguente formula:

$$T_i = I_{psi} \times I_{qsi} \times C_{mg} \quad \text{L/mq (arrotondamento all'unità)}$$

Ai fini della annuale revisione delle tariffe unitarie si procede nei seguenti modi:

- rideterminazione annuale del costo medio generale (C_{mg}), sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici accertate ai fini della tassa iscritta nei ruoli;
- rideterminazione delle tariffe unitarie per ogni singola categoria attraverso la formula sopra riportata.

6. Modalità di ridefinizione di coefficienti di produttività e qualità specifica.

I coefficienti e gli indici di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate a tassa dovranno essere sottoposti a periodica verifica e ridefinizione. La frequenza di tali verifiche dovrà essere almeno quadriennale o in caso di modificazioni del sistema di raccolta dei rifiuti o delle normative in materia, secondo le modalità di cui al precedente punto 3.